



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N. 35882/16 Sez. VII
Proc. De Vergori

Si prega di indicare nella
successiva corrispondenza i
dati sopra riportati

Segue nota del
Prot. n.

OGGETTO: Antonelli Alessia c/MIUR

Si trasmette l'unita ordinanza n.7770/16 del TAR Lazio, Sez. III bis che, stante il consolidato orientamento in materia di inserimento nelle G.A.E. di insegnanti c.d. "diplomati magistrali" in anno scolastico anteriore al 2001/2002 ed in attesa della definizione della questione rimessa alla Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, sez. VI con Ordinanza 364 del 29 gennaio 2016, ha accolto la domanda cautelare ex adverso proposta.

Il Procuratore dello Stato
Monica De Vergori

Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Vincenzo Nunziata

pec

MIUR
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
SCOLASTICO
ROMA
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Publicato il 06/12/2016

N. 07770/2016 REG.PROV.CAU.
N. 10099/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10099 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alessia Antonelli, Bove Natascia, Matrecano Gabriella, Lombardi Maria, Luciani Silvia, Cammarano Giancarla, Cartolano Giuseppina, Gagliarde Donatella, Giulioni Raffaella, Carrera Marianna, Caiazzo Carmela, Cesare Rosaria, Ramponi Rosa, Bellato Elisa, Catenacci Beatrice, Mennillo Maria Eleonora, Molajoni Martina, Marra Roberta, Pula Laura, Farina Angela, Corazza Laura, Serra Antonella Maria Rita, Bua Giorgia, Cioffi Amalia, Nieddu Paola, Langiu Sara, Di Pietro Angela, Zeppetelli Claudia, Denule Stefania, Riviezzo Anna, Rossini Ilaria, Meridda Silvia, Pavone Anna, Baldinu Maria Rosa, Zappatore Alessandra, Calenzo Marilena, Nazzari Ilaria, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Spina C.F. SPNLNE69L50D086N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Carmela Bello, Loretta Ottaviani, Paola Fanni, Fabio Locaputo, Daniela Barca, Silvia Camerini, Elisa Pascolini, Marta Marcone, Francesca Rizzo, Irene Di Nardo, Maria La Ragione, Valeria Martucci, Gabriele De Lamorte, Silvia Antenucci non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

d.m. 495 del 22.06.2016 avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 - risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente

esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con
l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO